

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 29/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29900-l-impresa-ricorrente-ha-dichiarato-e-documentato-a-mezzo-di-produzione-della-dichiarazione-informativa-telematica-di-aver-avuto-nel-2008-n-46-dipendenti-fra-cui-4-disabili-indi-soggiaceva-agli-ob>

Autore: Lazzini Sonia

L'impresa ricorrente ha dichiarato e documentato a mezzo di produzione della dichiarazione informativa telematica di aver avuto, nel 2008, n. 46 dipendenti (fra cui 4 disabili), indi soggiaceva agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 ed avrebb

Tar Calabria, Reggio Calabria, 02.07.2010 n. 683

l'impresa ricorrente ha dichiarato e documentato a mezzo di produzione della dichiarazione informativa telematica di aver avuto, nel 2008, n. 46 dipendenti (fra cui 4 disabili), indi soggiaceva agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 ed avrebbe dovuto dichiarare di essere in regola con gli stessi, ai sensi dell'art. 17 e della corrispondente previsione del disciplinare di gara

la legge 68/99, segnando un radicale cambiamento rispetto alla disciplina precedente, ha introdotto il concetto di collocamento mirato dei disabili, identificato con "la serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto", in modo da non costituire un peso per l'impresa, ma una risorsa aggiuntiva ed utile, sebbene imposta.

Così disponendo, il legislatore ha inteso trovare un nuovo e più giusto equilibrio tra le aspirazioni del disabile ad un posto di lavoro - che sia confacente alla proprie professionalità - e l'interesse della impresa ad un inserimento realmente proficuo dei lavoratori disabili nella compagine aziendale

Con il primo motivo l'Controinteressata s.r.l. deduce che, la Ricorrente s.r.l. avrebbe comunque dovuto essere esclusa poiché si è limitata a dichiarare "la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99", laddove, in applicazione del disciplinare di gara, avrebbe dovuto invece rendere una dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili, nonché un'apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti. L'obbligo di positiva dichiarazione discenderebbe dall'esistenza di un organico aziendale ben superiore ai 15 dipendenti, come del resto si evincerebbe dal tenore delle successive dichiarazioni dalla stessa impresa rese nell'ambito del giudizio di anomalia e dal volume di attività dalla medesima svolto attraverso i numerosi cantieri aperti.

Segnatamente, secondo la tesi del ricorrente, la Ricorrente s.r.l. avrebbe dichiarato al fine di giustificare la congruità della propria offerta, di impiegare nell'esecuzione dell'appalto in via di aggiudicazione, diciotto dei suoi dipendenti, e già questo sarebbe un dato che la collocherebbe in una fascia di assoggettabilità all'obbligo di assunzione. Inoltre la quantità di lavori pubblici eseguiti dalla Ricorrente s.r.l. in un medesimo arco temporale sarebbe indice di un organico ancora più ampio, con conseguente eliminazione di ogni dubbio circa la sussistenza dell'obbligo de quo.

La ricorrente principale replica, sul punto, evidenziando come l'effettuazione della dichiarazione, in ottemperanza alle prescrizioni del capitolato, impedisca l'esclusione, a prescindere dalla veridicità e correttezza del contenuto di quanto dichiarato, aspetti – questi ultimi – rilevanti solo in sede di verifica successiva all'aggiudicazione. Nel merito, pur non rinnegando la veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito del giudizio di anomalia, né le opposte risultanze indicate da controparte, replica valorizzando il disposto dall'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" che, per i datori di lavoro del settore edile, avrebbe escluso dalla base computabile ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, "il personale di cantiere" e "gli addetti al trasporto".

Dunque, secondo il ricorrente principale, la dichiarazione di non assoggettabilità alla normativa sulle assunzioni obbligatorie sarebbe del tutto corretta poiché, detratto il personale di cantiere e gli addetti al trasporto, la base computabile dei dipendenti sarebbe tale da non far scattare l'obbligo in oggetto.

La circostanza sarebbe confermata, sul piano ermeneutico, dalla circolare del Ministero del Lavoro, Direzione generale del mercato del lavoro, n. 13/III/ 002256 del 29 gennaio 2008, nonché, su quello aziendale, dal prospetto informativo relativo all'anno 2008, inoltrato per via telematica dalla Ricorrente s.r.l. ai competenti uffici, dal quale si evince un organico di 44 dipendenti dei quali 36 occupati in

cantiere, e dunque una base di computo, ai fini della legge 68/99, inferiore ai 15 dipendenti (soglia minima d'obbligo).

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

La prospettazione fatta dal ricorrente principale, per quanto supportata dal tenore della circolare citata, non è persuasiva.

Il Ministero del Lavoro, nell'interpretare la norma indicata, ha espressamente affermato, "tenuto conto degli interessi coinvolti ed al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro obbligati con quelle dei lavoratori disabili", che l'espressione "personale di cantiere" usata dal legislatore, "non individuando specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, debba intendersi riferita alla generalità dei dipendenti che operano all'interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile. Ne consegue che i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del "cantiere", escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all'interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del "cantiere".

Trattasi di una interpretazione che, di fatto, esclude anche le grandi imprese edili dall'area dell'applicabilità del regime di assunzione obbligatoria di personale disabile. Essa presenta due rilevanti e concorrenti vizi esegetici:

1) Abbraccia un'accezione "localizzativa" della locuzione "personale di cantiere" in luogo di una funzionale, di guisa che, facendo rientrare nell'area delle esclusioni tutto il personale che svolge continuativamente le proprie funzioni presso i cantieri, a prescindere dalla qualificazione manuale o intellettuale delle mansioni svolte, offusca la ratio della disposta esclusione, ragionevolmente rinvenientesi nella particolare delicatezza e pericolosità delle mansioni dei lavoratori addetti, esclusivamente e necessariamente, al cantiere (manovali, carpentieri, gruisti, etc.).

Volendo aderire alla suindicata ratio, il "personale di cantiere" dovrebbe invece identificarsi in quei lavoratori che, per le caratteristiche oggettive e funzionali delle mansioni ricoperte, sono destinati ad operare solo all'interno di un cantiere; non trovando giustificazione, l'esclusione, per quelle figure che invece, assolvendo a compiti di studio, progettazione, verifica, coordinamento, possono svolgere indifferentemente l'attività lavorativa sia in cantiere che in altri luoghi.

2) Ancora, e più in radice, l'interpretazione perorata dal Ministero trasforma l'esclusione disposta dalla legge, testualmente e logicamente operante sul versante dell'obbligatorietà dell'assunzione del personale di cantiere (appunto, nel senso di escluderla) in un meccanismo di computo della base di calcolo, utile ai fini di stabilire l'applicabilità della normativa sull'obbligo di assunzione all'intera azienda.

In proposito è forse utile compiere una breve disamina delle norme che tale fattispecie derogatoria hanno contemplato: l'art. 3 della legge 68/99 prevede che datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili in misura che varia a seconda delle dimensioni dell'azienda. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere – dispone il successivo art. 4 - non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori disabili già assunti, ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti; aggiunge l'art. 3 comma 3 che "per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative". Queste possono considerarsi "esclusioni" solo ove con tale termine si intenda un'operazione che, avendo come riferimento la dotazione organica effettiva, consista nel portare in detrazione i lavoratori indicati al fine di individuare la dotazione organica virtuale, rilevante ai soli fini dell'applicazione della legge. E' evidente che siffatte "esclusioni" possono condurre ad una dotazione virtuale tale da determinare l'esclusione anche dell'applicabilità della legge, ovvero la riduzione del numero di lavoratori da assumere obbligatoriamente; ciò nondimeno i piani rimangono diversi: piano di mero calcolo il primo; piano degli obblighi il secondo.

La legge conosce tuttavia altri meccanismi derogatori che condividono con i primi la ratio di mitigare l'impatto dell'obbligo sull'impresa. Si tratta, in primo luogo, di esoneri parziali, ossia di esoneri operanti solo per alcuni settori interni all'impresa.

Com'è noto, la legge 68/99, segnando un radicale cambiamento rispetto alla disciplina precedente, ha introdotto il concetto di collocamento mirato dei disabili, identificato con "la serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto", in modo da non costituire un peso per l'impresa, ma una risorsa aggiuntiva ed utile, sebbene imposta.

Così disponendo, il legislatore ha inteso trovare un nuovo e più giusto equilibrio tra le aspirazioni del disabile ad un posto di lavoro - che sia confacente alla proprie professionalità - e l'interesse della impresa ad un inserimento realmente proficuo dei lavoratori disabili nella compagine aziendale (sul punto, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 12 marzo 2009, n. 6017).

Il legislatore ha comunque sentito il bisogno di porre un limite in tale direzione, individuando settori particolarmente delicati e pericolosi in cui, a prescindere dalla concreta possibilità di impiego del disabile, l'obbligo non può e non deve sussistere. Questo esonero è tuttavia parziale, nel senso che il datore di lavoro non è obbligato a contrarre, id est, più rifiutare l'assunzione del disabile in quel determinato settore aziendale o in quelle determinate qualifiche, ma non per questo è sgravato dagli obblighi di assunzione obbligatoria (in altre qualifiche o settori) derivanti dalla sua complessiva dimensione aziendale. E' il caso dei servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, relativamente ai ruoli "operativi"; dei datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto, per quanto concerne il solo personale viaggiante; di quelli che operano nel settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto; di quelli che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante; infine, dei datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.

In questi casi il meccanismo non opera sul piano del calcolo, ma direttamente su quello degli effetti, esonerando l'azienda dall'obbligo di assunzione in determinati settori o qualifiche. Ciò non toglie che l'obbligo permanga per gli altri settori in cui l'impresa opera o per le altre qualifiche di cui la stessa di avvale.

Diversamente ragionando, non si comprenderebbero: a) sul piano testuale, la diversa formulazione delle norme di cui all'art. 5 (non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo per quanto concerne.....) da quella, che tipicamente rappresenta un norma sulla base di computo, relativa ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali (la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo); b) sul piano sistematico, le ragioni di una norma che di fatto esonera totalmente dall'obbligo le imprese edili, essendo evidente che escludere dalla base di computo il "personale di cantiere" e quello "addetto al trasporto", soprattutto ove si accolga l'accezione localizzativa suggerita dal Ministero, valga a far fuoriuscire le imprese edili, che esercitano ordinariamente la propria attività a mezzo di cantieri, dall'ambito di applicabilità della legge 68/99, e ciò senza alcuna ragione che giustifichi il minor sacrificio richiesto alle stesse rispetto alle imprese di pari dimensione operanti negli altri settori.

Nel caso di specie, l'impresa Ricorrente s.r.l., ha dichiarato e documentato a mezzo di produzione della dichiarazione informativa telematica di aver avuto, nel 2008, n. 46 dipendenti (fra cui 4 disabili), indi soggiaceva agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 ed avrebbe dovuto dichiarare di essere in regola con gli stessi, ai sensi dell'art. 17 e della corrispondente previsione del disciplinare di gara.

Il ricorso incidentale deve dunque essere accolto. Ne discende l'improcedibilità di quello principale e dei relativi motivi aggiunti, per difetto di interesse.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 683 del 2 luglio 2010 pronunciata dal tar Calabria, Reggio Calabria

N. 00683/2010 REG.SEN.
N. 00210/2009 REG.RIC.
N. 00709/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 210 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Società Ricorrente Giuseppe Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Assisi, con domicilio eletto presso Fabio
Sarrazzo, avv. in Reggio Calabria, via V. Veneto, 65;

contro

Comune di Monasterace in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Antonino Palermiti, con domicilio eletto presso Antonino Palermiti, avv.
in Reggio Calabria, via XXI agosto, 96;

nei confronti di

Società Controinteressata Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Alaimo, con domicilio eletto presso
Giuseppa Alecci, avv. in Reggio Calabria, via Loreto, 50;

Sul ricorso numero di registro generale 709 del 2009, proposto da:
Società Controinteressata S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Alaimo, con domicilio eletto presso Giuseppa Alecci, avv. in Reggio Calabria, via Loreto, 50;

contro

Comune di Monasterace in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Palermiti, con domicilio eletto presso Antonino Palermiti, avv. in Reggio Calabria, via XXI Agosto, 96;

nei confronti di

Societa' Ricorrente Giuseppe S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Assisi, con domicilio eletto presso Fabio Sarra, avv. in Reggio Calabria, via V. Veneto, 65;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 210 del 2009:

della determina n.17 del 5.2.2010 assunta dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monasterace, comunicata il 16.12.2010, con la quale sono stati annullati in autotutela i seguenti atti:

1) Determina Area Tecnica LL.PP. e Manutenzione del Patrimonio comunale n. 148 del 21.09.2009- Reg. Gen. N.309 del 21.09.2009; 2) Relazione conclusiva sul contraddittorio del 22.07.2009 con la Società Controinteressata datata il 22.09.2009 prot. N.6676; 3) Nota n. 6446 del 28.10.2009 dell'Ing. S. Domenico – RUP; 4) Verbale di riapertura gara a firma dell'Ing. S. Domenico datato 29.09.2009; 5) Verbale di riapertura della gara a firma dell'Ing. S. Domenico datato 3.11.09; 6) Determina Area Tecnica n.104 del 07.07.2009 a firma dell'Ing. S. Domenico con la quale si autonovina Responsabile Unico del Procedimento; 7) Determina Area Tecnica n.28 del 18.02.2009; 8) Verbale del RUP di valutazione giustificazioni del 18.2.2009; 9) Nota Raccomandata prot. N.7454 del 16.12.2008; 10) Nota a firma dell'Ing. S. Domenico prot. N.4374 del 10.07.2009; 11) Nota a firma dell'Ing. S.

Domenico prot. N.3056 del 9.05.2009; nonchè della determinazione n. 23 del 12.2.2010, comunicata il 4.3.2010; nonchè, per l'adozione di opportune misure attuative ritenute opportune per assicurare la fedele e piena esecuzione dell'ordinanza TAR n. 191/09 del 21.5.2009;

Quanto al ricorso n. 709 del 2009:

1. Della nota prot. 5676 del 22.09.2009 dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio Comunale del Comune di Monasterace, comunicata in data 30.09.2009, relativa alla relazione conclusiva sul contraddittorio del 22.07.2009, redatta il 22.09.2009, con la Società Controinteressata s.r.l.; 2. Della relazione conclusiva sul contraddittorio del 22.7.2009, redatta in data 22.09.2009, con la Società Controinteressata s.r.l., comunicata in data 30.09.2009, non notificata, con la quale è stata dichiarata la incongruità complessiva dell'offerta presentata dall'Controinteressata s.r.l. nella gara relativa ai lavori di difesa del suolo – erosione della costa- Delibera CIPE n. 35 del 27.3.2006. Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) – ricostruzione e stabilizzazione della spiaggia prospiciente il lungomare di Monasterace; 2. Della Determina n. 148 del 21.9.2009 dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio Comunale del Comune di Monasterace, non notificata, avente ad oggetto difesa del suolo – erosione della costa- Delibera CIPE n. 35 del 27.3.2006. Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) – ricostruzione e stabilizzazione della spiaggia prospiciente il lungomare di Monasterace – Revoca di provvedimento di aggiudicazione definitiva (Det. nr. 28 del 18.02.2009) e dichiarazione d'invalidità derivata del contratto di appalto stipulato il 24.3.2009, Rep. 1/09. Annullamento in parte qua del verbale del 18.02.2009, con la quale è stato determinato: “1 – l'esclusione dell'offerta dell'Controinteressata s.r.l. ai sensi dell'art. 88 comma 6 D.Lgs 163/06; 2 – in via di autotutela l'annullamento della Det. N. 202 del 12.12.1998 e del verbale di aggiudicazione definitiva dell'appalto, di cui all'oggetto, a favore della Società

Controinteressata s.r.l.; 3 – di dichiarare, conseguentemente, invalido il contratto di appalto con la stessa stipulato il 24.3.09 (rep. n. 1/09), essendo e tanto tenuto, per come stabilito dal Consiglio di Stato – A.P., con la sentenza n. 9/09 del 30.7.2008; 4 – annullamento specifico, in via ulteriore, del verbale del 18.02.2009, nella parte in cui il RUP ha esaminato anticipatamente le giustificazioni presentate dalla seconda classificata, per violazione dell’art. 88 D.Lgs 163/06” ed ha conseguentemente deciso “1. di convocare la Commissione di gara per il giorno 29.09.2009 alle ore 15.00, perché la stessa prenda atto dell’esclusione dell’Controinteressata s.r.l. e adotti i provvedimenti di sua competenza, siccome previsti dall’art. 88 comma 7, previamente convocando le imprese ammesse; 2. di sottoporre a verifica di congruità, con la funzione di RUP, l’offerta della seconda classificata, Soc. Ricorrente Giuseppe s.r.l., invitandola al contraddittorio integrativo per il giorno 29.09.2009 alle ore 15.00, sulla base della richiesta RUP del 15.12.2008 e degli altri chiarimenti a suo tempo trasmessi il 2.1.2009”; 3. Della nota prot. n. 6446 del 28.10.2009 dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio Comunale del Comune di Monasterace con la quale il responsabile del procedimento ing. Domenico S. ha dato avviso a tutte le imprese ammesse della convocazione della Commissione di gara, presso il Comune di Monasterace, per il giorno 3.11.2009, alle ore 10.00, perché adotti i provvedimenti di sua competenza; 4. Del verbale di riapertura di gara del giorno 29.09.2009, del Comune di Monasterace, relativo ai lavori di costruzione stabilizzazione della spiaggia prospiciente il lungomare di Monasterace; 5. Del verbale di riapertura della gara del giorno 3.11.2009, del Comune di Monasterace, relativo ai lavori di costruzione stabilizzazione della spiaggia prospiciente il lungomare del Comune di Monasterace.

Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monasterace;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Controinteressata Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monasterace;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Societa' Ricorrente Giuseppe S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/06/2010 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Comune di Monasterace bandiva una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ricostruzione e stabilizzazione della spiaggia prospiciente il lungomare di Monasterace, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base di gara, fissato in €. 936.863,48.

Pervenivano 29 offerte. Individuata la soglia di anomalia nel 32,28% ed escluse automaticamente le offerta anomale, la gara si concludeva con l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ricorrente Giuseppe srl con un ribasso del 30,70%, approvata dall'amministrazione con determina n. 197 del 4/12/2008.

Tra le altre offerenti risultava esclusa l'Controinteressata srl in ragione dell'invalidità delle dichiarazioni rese dal proprio amministratore, nella parte in cui interessavano qualità e fatti relativi al direttore tecnico. Tuttavia, a seguito di formali contestazioni, la stessa, con determina n. 198 del 9/12/2008, veniva riammessa in gara, indi la commissione procedeva alla valutazione della relativa offerta. Essendo il ribasso offerto dall'Controinteressata srl, superiore, anche se di poco (30,85%) a quello della Ricorrente srl (30,70%), i lavori erano provvisoriamente aggiudicati alla prima, giusta determina n. 202 del 12/12/2008.

Nelle more dell'aggiudicazione definitiva e della stipulazione del contratto, l'amministrazione, anche in considerazione del consistente ribasso offerto, richiedeva ad entrambe le offerenti, le giustificazioni in ordine alla congruità dell'offerta economica rispettivamente formulata.

Ritenute sufficienti le giustificazioni prodotte dall'aggiudicataria provvisoria, il RUP con determina n. 28 del 18/2/2009 aggiudicava definitivamente i lavori all'Controinteressata srl, indi autorizzava la stipulazione del contratto di appalto e la consegna dei lavori che avvenivano rispettivamente in data 24/03/2009 e 25/03/2009.

L'aggiudicazione definitiva era impugnata dalla Ricorrente s.r.l. con ricorso notificato il 2 aprile 2009, sulla base delle seguenti censure: 1) Violazione del DPR 445/2000 e della lex gara. Attraverso la riammissione in gara dell'Controinteressata l'amministrazione avrebbe illegittimamente riconosciuto la validità di una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata dall'amministratore della stessa, in relazione a fatti, stati o qualità del direttore tecnico e non proprie; 2) eccesso di potere per travisamento dei presupposti del giudizio di congruità. Le giustificazioni offerte dall'Controinteressata s.r.l. avrebbero dovuto essere considerate insufficienti, avuto in particolare riguardo all'errato conteggio del ribasso, alla sottostima del costo del carburante, all'errata previsione del costo del lavoro, all'inadeguatezza di mezzi ed attrezzature; 3) Violazione dell'art. 88 comma 7 del codice dei contratti pubblici. Sarebbe stata valutata prima la congruità dell'offerta seconda classificata, e solo dopo quella dell'aggiudicataria.

L'Controinteressata, costituitasi nel giudizio così incardinatosi (n. 210/2009 RG), proponeva a sua volta ricorso incidentale, avverso l'ammissione in gara della Ricorrente s.r.l. per : 1) violazione della lex gara. La Ricorrente srl avrebbe dichiarato nella domanda di partecipazione di non essere assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria e ciò in contrasto con le dichiarazioni rese in sede di

giustificazioni e con le evidenze fattuali che delineerebbero un organico molto più ampio di quello dichiarato; 2) violazione della l. 726/82. Anche se non previsto dal bando, la Ricorrente srl avrebbe omesso di presentare il modello GAP violando direttamente la legge; 3) violazione degli artt. 82 e 86 del codice dei contratti pubblici. In assenza di esplicite previsioni del bando, non avrebbe dovuto procedersi alla subverifica della congruità dell'offerta prevista dall'87 del codice; 4) eccesso di potere per sviamento. Le giustificazioni fornite dalla Ricorrente srl sarebbero carenti in quanto nel computo dei singoli costi non sarebbero state computate le imposte. Sarebbero stati inoltre forniti, a corredo delle giustificazioni, documenti non pertinenti relativi ad altri cantieri.

In esito alla camera di consiglio del 21/5/2009, il Tribunale, avuto anche riguardo alle riserve espresse dalla stessa amministrazione, e segnatamente dal nuovo RUP, in ordine alla congruità dell'offerta dell'aggiudicatario, medio tempore sottoposta a rivalutazione critica, sospendeva l'efficacia degli atti impugnati.

La rivalutazione operata dall'amministrazione si concludeva con un giudizio di inaffidabilità dell'offerta dell'Controinteressata srl, cristallizzatosi nell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva in favore dell'Controinteressata srl e del verbale del 18/2/2009 (nella parte in cui ha esaminato anticipatamente le giustificazioni della seconda classificata), giusta determina n. 148 del 21/09/2009.

Avverso la determina da ultimo citata proponeva ricorso l'Controinteressata srl, dando luogo ad autonomo giudizio (n. 709/2009), sulla base dei seguenti motivi di censura: 1) violazione del punto 14 del bando, del punto 2 del disciplinare e degli artt. 86, 87 e 88 del codice dei contratti pubblici. Nessun riferimento era contenuto nel bando e nel disciplinare all'art. 87 ed al procedimento di sub verifica ivi contemplato, ragion per cui, l'aggiudicazione sarebbe dovuta avvenire secondo le prescrizioni degli artt. 82 e 86 che non prevedono giustificazione. Del resto, il mancato riferimento all'art.87 si spiegherebbe in ragione della circostanza che si

tratterebbe di lavori a corpo e non a misura; 2) violazione dell'art. 86 del codice dei contratti e del principio di contraddittorio. Le perplessità dell'amministrazione non sarebbero state comunicate per tempo e le controdeduzioni fatte dall'Controinteressata in sede di colloquio non sarebbero state verbalizzate. Inoltre la relazione conclusiva del procedimento di verifica sarebbe stata firmata solo dal RUP e non dagli altri membri della commissione esaminatrice, all'uopo nominata, né dalle rappresentate della società; 3) eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, disparità di trattamento. Gli esiti della verifica non avrebbero tenuto in debita considerazione le idonee giustificazioni fornite a più riprese dall'impresa ed inoltre sarebbero state espresse senza la consulenza di un esperto in idrodinamica costiera, figura invece ritenuta essenziale in relazione all'instaurando procedimento di verifica dell'offerta della Ricorrente s.r.l.

Successivamente, nuovamente mutato il RUP, l'amministrazione, dato atto dell'urgenza di eseguire i lavori, e ritenuta in radice illegittima la verifica di congruità operata in prima istanza in relazione all'offerta dell'aggiudicataria - non essendo la stessa asseritamente prevista né dalla legge né dalla lex gara - annullava, con determina n. 17 del 5/2/2010, tutta la serie degli atti pregressi, a partire dalla nota del 15/12/2008 con la quale il procedimento di verifica era stato avviato.

La determina n. 17 del 5/2/2010, da ultimo citata, era questa volta impugnata con motivi aggiunti (nell'ambito del giudizio n. 210/09 RG) dalla Ricorrente s.r.l. sulla base delle seguenti censure: 1) violazione o elusione dell'ordinanza sospensiva n. 191/2009 che aveva sospeso provvisoriamente l'aggiudicazione definitiva, operata in favore dell'Arcadi srl con determina n. 28 del 18/2/2009. L'atto sarebbe illegittimo o comunque invalido avendo come obiettivo ed effetto quello di porre nel nulla l'ordinanza citata e la ratio cautelare alla stessa sottesa; 2) violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; 3) violazione dell'art. 86 comma 3 del codice dei contratti. La facoltà dell'amministrazione di procedere a

verifica dell'anomalia dell'offerta rimasta aggiudicataria sussisterebbe sempre, anche a prescindere da una espressa previsione del bando.

Con successiva determina n. 23 del 12/2/2010, l'appalto veniva (nuovamente) aggiudicato in via definitiva all'Controinteressata s.r.l.

Anche quest'ultimo provvedimento era impugnato con motivi aggiunti (nell'ambito del giudizio n. 210/09 RG) dalla Ricorrente s.r.l. sulla base delle seguenti censure: 1) violazione o elusione dell'ordinanza sospensiva n. 191/2009 che aveva sospeso provvisoriamente l'aggiudicazione definitiva, operata in favore dell'Arcadi srl con determina n. 28 del 18/2/2009. Secondo il ricorrente l'annullamento d'ufficio degli atti pregressi e la nuova aggiudicazione interverrebbero su atti privi di efficacia in quanto sospesi; 2) eccesso di potere per sviamento. Sussisterebbero una serie di indizi sintomatici della volontà preordinata di aggiudicare la gara all'Controinteressata s.r.l.; 3) Illegittimità derivata dai vizi della determina n. 17/2010, già impugnata con motivi aggiunti.

In relazione alle richieste cautelari, avanzate a mezzo di ciascun ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale, si limitava, in entrambi i casi, a fissare l'udienza di discussione al 4 giugno 2010, senza sospendere l'efficacia degli atti gravati.

All'udienza del 4 giugno la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti nn. 210 del 2009 e 709 del 2009. Gli stessi interessano le stesse parti e concernono la medesima vicenda amministrativa, ossia, la gara per l'affidamento dei lavori di ricostruzione e stabilizzazione della spiaggia prospiciente il lungomare di Monasterace, aggiudicati all'Controinteressata s.r.l., grazie ad un ribasso del 30,85% rispetto all'importo a base di gara,

1. Nell'ambito del ricorso 210/2009, la seconda miglior offerente, la Ricorrente s.r.l., contesta l'aggiudicazione in relazione ad una serie di profili procedurali e

sostanziali, quest'ultimi incentrati sull'errata formulazione del giudizio di non anomalia dell'offerta presentata dall'aggiudicataria provvisoria.

L'Controinteressata s.r.l. propone a sua volta ricorso incidentale articolando una serie di motivi, molti dei quali finalizzati a dimostrare l'inesistenza del necessario interesse processuale in capo al ricorrente principale, e segnatamente: 1) Violazione della lex gara. La Ricorrente srl avrebbe dichiarato nella domanda di partecipazione di non essere assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria e ciò in contrasto con le dichiarazioni rese in sede di giustificazioni e con le evidenze fattuali che delineerebbero un organico molto più ampio di quello dichiarato; 2) violazione della l. 726/82. Anche se non previsto dal bando, la Ricorrente srl avrebbe omesso di presentare il modello GAP violando direttamente la legge; 4) eccesso di potere per sviamento. Le giustificazioni fornite dalla Ricorrente srl nell'ambito del contestuale procedimento di verifica sarebbero carenti in quanto nel computo dei singoli costi non sarebbero state computate le imposte. Sarebbero stati inoltre forniti, a corredo delle giustificazioni, documenti non pertinenti relativi ad altri cantieri.

L'accoglimento di una delle spiegate censure farebbe venir meno l'interesse del ricorrente principale poiché ne comporterebbe l'esclusione dalla gara e con essa l'impossibilità di una utilitas giuridicamente apprezzabile ritraibile dal processo instaurato.

La giurisprudenza ha chiarito che nel caso in cui sia proposto un ricorso incidentale tendente a paralizzare l'azione principale per ragioni di ordine processuale, il giudice è tenuto a dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale, e tali sono in particolare quelle che si riverberano sull'esistenza dell'interesse a ricorrere di quest'ultimo perché esse producono effetti sull'esistenza di una condizione dell'azione (Consiglio Stato, sez. IV, 24 marzo 2009, n. 1772).

Alla luce di siffatti principi deve dunque procedersi al previo esame delle censure veicolate a mezzo del ricorso incidentale, sopra sinteticamente riportate.

Con il primo motivo l'Controinteressata s.r.l. deduce che, la Ricorrente s.r.l. avrebbe comunque dovuto essere esclusa poiché si è limitata a dichiarare "la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99", laddove, in applicazione del disciplinare di gara, avrebbe dovuto invece rendere una dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili, nonché un'apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti. L'obbligo di positiva dichiarazione discenderebbe dall'esistenza di un organico aziendale ben superiore ai 15 dipendenti, come del resto si evincerebbe dal tenore delle successive dichiarazioni dalla stessa impresa rese nell'ambito del giudizio di anomalia e dal volume di attività dalla medesima svolto attraverso i numerosi cantieri aperti.

Segnatamente, secondo la tesi del ricorrente, la Ricorrente s.r.l. avrebbe dichiarato al fine di giustificare la congruità della propria offerta, di impiegare nell'esecuzione dell'appalto in via di aggiudicazione, diciotto dei suoi dipendenti, e già questo sarebbe un dato che la collocherebbe in una fascia di assoggettabilità all'obbligo di assunzione. Inoltre la quantità di lavori pubblici eseguiti dalla Ricorrente s.r.l. in un medesimo arco temporale sarebbe indice di un organico ancora più ampio, con conseguente eliminazione di ogni dubbio circa la sussistenza dell'obbligo de quo.

La ricorrente principale replica, sul punto, evidenziando come l'effettuazione della dichiarazione, in ottemperanza alle prescrizioni del capitolato, impedisca l'esclusione, a prescindere dalla veridicità e correttezza del contenuto di quanto dichiarato, aspetti – questi ultimi – rilevanti solo in sede di verifica successiva all'aggiudicazione. Nel merito, pur non rinnegando la veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito del giudizio di anomalia, né le opposte risultanze indicate da controparte, replica valorizzando il disposto dall'art. 1, comma 53, della Legge 24

dicembre 2007, n. 247 recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” che, per i datori di lavoro del settore edile, avrebbe escluso dalla base computabile ai fini dell’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, “il personale di cantiere” e “gli addetti al trasporto”.

Dunque, secondo il ricorrente principale, la dichiarazione di non assoggettabilità alla normativa sulle assunzioni obbligatorie sarebbe del tutto corretta poiché, detratto il personale di cantiere e gli addetti al trasporto, la base computabile dei dipendenti sarebbe tale da non far scattare l’obbligo in oggetto.

La circostanza sarebbe confermata, sul piano ermeneutico, dalla circolare del Ministero del Lavoro, Direzione generale del mercato del lavoro, n. 13/III/002256 del 29 gennaio 2008, nonché, su quello aziendale, dal prospetto informativo relativo all’anno 2008, inoltrato per via telematica dalla Ricorrente s.r.l. ai competenti uffici, dal quale si evince un organico di 44 dipendenti dei quali 36 occupati in cantiere, e dunque una base di computo, ai fini della legge 68/99, inferiore ai 15 dipendenti (soglia minima d’obbligo).

La prospettazione fatta dal ricorrente principale, per quanto supportata dal tenore della circolare citata, non è persuasiva.

Il Ministero del Lavoro, nell’interpretare la norma indicata, ha espressamente affermato, “tenuto conto degli interessi coinvolti ed al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro obbligati con quelle dei lavoratori disabili”, che l’espressione “personale di cantiere” usata dal legislatore, “non individuando specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, debba intendersi riferita alla generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile. Ne consegue che i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del “cantiere”, escluderanno dalla base di

computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all'interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del "cantiere".

Trattasi di una interpretazione che, di fatto, esclude anche le grandi imprese edili dall'area dell'applicabilità del regime di assunzione obbligatoria di personale disabile. Essa presenta due rilevanti e concorrenti vizi esegetici:

1) Abbraccia un'accezione "localizzativa" della locuzione "personale di cantiere" in luogo di una funzionale, di guisa che, facendo rientrare nell'area delle esclusioni tutto il personale che svolge continuativamente le proprie funzioni presso i cantieri, a prescindere dalla qualificazione manuale o intellettuale delle mansioni svolte, offusca la ratio della disposta esclusione, ragionevolmente rinvenientesi nella particolare delicatezza e pericolosità delle mansioni dei lavoratori addetti, esclusivamente e necessariamente, al cantiere (manovali, carpentieri, gruisti, etc.).

Volendo aderire alla suindicata ratio, il "personale di cantiere" dovrebbe invece identificarsi in quei lavoratori che, per le caratteristiche oggettive e funzionali delle mansioni ricoperte, sono destinati ad operare solo all'interno di un cantiere; non trovando giustificazione, l'esclusione, per quelle figure che invece, assolvendo a compiti di studio, progettazione, verifica, coordinamento, possono svolgere indifferentemente l'attività lavorativa sia in cantiere che in altri luoghi.

2) Ancora, e più in radice, l'interpretazione perorata dal Ministero trasforma l'esclusione disposta dalla legge, testualmente e logicamente operante sul versante dell'obbligatorietà dell'assunzione del personale di cantiere (appunto, nel senso di escluderla) in un meccanismo di computo della base di calcolo, utile ai fini di stabilire l'applicabilità della normativa sull'obbligo di assunzione all'intera azienda.

In proposito è forse utile compiere una breve disamina delle norme che tale fattispecie derogatoria hanno contemplato: l'art. 3 della legge 68/99 prevede che datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze

lavoratori disabili in misura che varia a seconda delle dimensioni dell'azienda. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere – dispone il successivo art. 4 - non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori disabili già assunti, ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti; aggiunge l'art. 3 comma 3 che “per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative”. Queste possono considerarsi “esclusioni” solo ove con tale termine si intenda un'operazione che, avendo come riferimento la dotazione organica effettiva, consista nel portare in detrazione i lavoratori indicati al fine di individuare la dotazione organica virtuale, rilevante ai soli fini dell'applicazione della legge. E' evidente che siffatte “esclusioni” possono condurre ad una dotazione virtuale tale da determinare l'esclusione anche dell'applicabilità della legge, ovvero la riduzione del numero di lavoratori da assumere obbligatoriamente; ciò nondimeno i piani rimangono diversi: piano di mero calcolo il primo; piano degli obblighi il secondo.

La legge conosce tuttavia altri meccanismi derogatori che condividono con i primi la ratio di mitigare l'impatto dell'obbligo sull'impresa. Si tratta, in primo luogo, di esoneri parziali, ossia di esoneri operanti solo per alcuni settori interni all'impresa. Com'è noto, la legge 68/99, segnando un radicale cambiamento rispetto alla disciplina precedente, ha introdotto il concetto di collocamento mirato dei disabili, identificato con “la serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto”, in modo da non costituire un peso per l'impresa, ma una risorsa aggiuntiva ed utile, sebbene imposta.

Così disponendo, il legislatore ha inteso trovare un nuovo e più giusto equilibrio tra le aspirazioni del disabile ad un posto di lavoro - che sia confacente alla proprie professionalità - e l'interesse della impresa ad un inserimento realmente proficuo dei lavoratori disabili nella compagine aziendale (sul punto, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 12 marzo 2009, n. 6017).

Il legislatore ha comunque sentito il bisogno di porre un limite in tale direzione, individuando settori particolarmente delicati e pericolosi in cui, a prescindere dalla concreta possibilità di impiego del disabile, l'obbligo non può e non deve sussistere. Questo esonero è tuttavia parziale, nel senso che il datore di lavoro non è obbligato a contrarre, id est, più rifiutare l'assunzione del disabile in quel determinato settore aziendale o in quelle determinate qualifiche, ma non per questo è sgravato dagli obblighi di assunzione obbligatoria (in altre qualifiche o settori) derivanti dalla sua complessiva dimensione aziendale. E' il caso dei servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, relativamente ai ruoli "operativi"; dei datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto, per quanto concerne il solo personale viaggiante; di quelli che operano nel settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto; di quelli che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante; infine, dei datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.

In questi casi il meccanismo non opera sul piano del calcolo, ma direttamente su quello degli effetti, esonerando l'azienda dall'obbligo di assunzione in determinati settori o qualifiche. Ciò non toglie che l'obbligo permanga per gli altri settori in cui l'impresa opera o per le altre qualifiche di cui la stessa si avvale.

Diversamente ragionando, non si comprenderebbero: a) sul piano testuale, la diversa formulazione delle norme di cui all'art. 5 (non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo per quanto concerne.....) da quella, che tipicamente rappresenta un norma sulla base di computo, relativa ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali (la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo); b) sul piano sistematico, le ragioni di una norma che di fatto esonera totalmente dall'obbligo le imprese edili, essendo evidente che escludere dalla base di computo il "personale di cantiere" e quello "addetto al trasporto", soprattutto ove si accolga l'accezione localizzativa suggerita dal Ministero, valga a far fuoriuscire le imprese edili, che esercitano ordinariamente la propria attività a mezzo di cantieri, dall'ambito di applicabilità della legge 68/99, e ciò senza alcuna ragione che giustifichi il minor sacrificio richiesto alle stesse rispetto alle imprese di pari dimensione operanti negli altri settori.

Nel caso di specie, l'impresa Ricorrente s.r.l., ha dichiarato e documentato a mezzo di produzione della dichiarazione informativa telematica di aver avuto, nel 2008, n. 46 dipendenti (fra cui 4 disabili), indi soggiaceva agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 ed avrebbe dovuto dichiarare di essere in regola con gli stessi, ai sensi dell'art. 17 e della corrispondente previsione del disciplinare di gara.

Il ricorso incidentale deve dunque essere accolto. Ne discende l'improcedibilità di quello principale e dei relativi motivi aggiunti, per difetto di interesse.

2. A mezzo del ricorso n.709 del 2009, l'Controinteressata s.r.l. impugna l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva già disposta in proprio favore. Affida il gravame ai seguenti motivi di censura: 1) violazione del punto 14 del bando, del punto 2 del disciplinare e degli artt. 86, 87 e 88 del codice dei contratti pubblici. Nessun riferimento era contenuto nel bando e nel disciplinare all'art. 87 ed al procedimento di sub verifica ivi contemplato, ragion per cui, l'aggiudicazione sarebbe dovuta avvenire secondo le prescrizioni degli artt. 82 e 86

che non prevedono giustificazione. Del resto, il mancato riferimento all'art.87 si spiegherebbe in ragione della circostanza che si tratterebbe di lavori a corpo e non a misura; 2) violazione dell'art. 86 del codice dei contratti e del principio di contraddittorio. Le perplessità dell'amministrazione non sarebbero state comunicate per tempo e le controdeduzioni fatte dall'Controinteressata in sede di colloquio non sarebbero state verbalizzate. Inoltre la relazione conclusiva del procedimento di verifica sarebbe stata firmata solo dal RUP e non dagli altri membri della commissione esaminatrice, all'uopo nominata, né dai rappresentanti della società; 3) eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, disparità di trattamento. Gli esiti della verifica non avrebbero tenuto in debita considerazione le idonee giustificazioni fornite a più riprese dall'impresa ed inoltre sarebbero state espresse senza la consulenza di un esperto in idrodinamica costiera, figura invece ritenuta essenziale in relazione all'instaurando procedimento di verifica dell'offerta della Ricorrente s.r.l.

Sul punto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Come evidenziato in premessa, l'amministrazione, dato atto dell'urgenza di eseguire i lavori, e ritenuta, in radice, illegittima la verifica di congruità operata in prima istanza in relazione all'offerta dell'aggiudicataria, non essendo la stessa asseritamente prevista né richiamata dalla lex gara, ha annullato, con determina n. 17 del 5/2/2010, tutta la serie degli atti pregressi a partire dalla nota del 15/12/2008 con la quale il procedimento di verifica è stato avviato, disponendo nuova aggiudicazione definitiva in favore dell'Controinteressata s.r.l.. Il nuovo provvedimento è idoneo a soddisfare integralmente le ragioni tutelate a mezzo del gravame.

Avuto riguardo alla complessità della vicenda e delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione fra tutte le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sul ricorso n. 210/2009, accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile quello principale ed i successivi motivi aggiunti; definitivamente pronunciando sul ricorso 709/2009, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 04/06/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario

Giulio Veltri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO